

STUDIO TREMENTOZZI

## FOCUS ON

1 ottobre 2015

### Attività di Export

#### PREMESSA

Sono considerate esportazioni, ai fini IVA, tutte le operazioni che costituiscono il trasferimento immediato o differito della proprietà del bene e la fuoriuscita dei beni dal territorio comunitario.

Ai fini doganali, per qualificare l'operazione come "esportazione" non è necessario che si realizzi il trasferimento della proprietà ma è sufficiente che il bene venga trasportato al di fuori della comunità europea.

#### Indice

1. Esportazione diretta
2. Esportazione triangolare
3. Esportatore abituale
4. Documentazione necessaria

#### 1 Ipotesi) Esportazione diretta

*Fonte normativa: DPR IVA 633/72 art. 8 lettera a)*

Le esportazioni dirette sono cessioni fuori dalla UE eseguite, mediante trasporto o spedizione di beni all'estero o comunque fuori dal territorio doganale europeo.

- La società A acquista da fornitore italiano B
- La società A spedisce direttamente al cliente estero C
- La società A spedisce i beni o direttamente o attraverso un corriere.

dal 1947

Consulenza Manageriale  
Advisory Finanziaria  
Controllo di Gestione  
Consulenza Amministrativa  
Organizzazione Aziendale  
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio  
Controllo Legale dei Conti  
Revisione e Certificazione  
Consulenza Tributaria e Iva  
Commerciale - del Lavoro  
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma  
P.IVA 06148070581

T +39 (06) 5423 96 | F +39 (06) 5423 9631 | C +39 (377) 7075 698  
www.studiotrementozzi.com | trementozzi@uni.net


Il nostro Studio Professionale sostiene





## ESPORTAZIONI DIRETTE

( Art. 8, c. 1, lett. a), D.P.R. 633/72)



La procedura operativa è la seguente:

- ⇒ l'impresa italiana (A) emette fattura nei confronti del cliente estero (C), senza applicare l'Iva (operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972)
- ⇒ l'impresa italiana esportatrice (A) annota la fattura di vendita in contabilità generale e sul registro Iva delle fatture emesse
- ⇒ l'impresa italiana (A) reperisce e conserva copia della documentazione atta a provare l'avvenuta esportazione (cioè l'avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale dell'UE).

### 2 Ipotesi) Esportazione triangolare

Soggetti coinvolti:


- Impresa italiana 1 - fornitore (IT1)
- Impresa italiana 2 - cessionario / cedente esportatore (IT2)
- Cliente (Hp: Extra-UE) - acquirente finale

Esempio:

L'impresa italiana esportatrice (IT2) acquista da fornitore italiano (IT1) e chiede allo stesso di spedire al cliente Extra-UE.

## ESPORTAZIONI TRIANGOLARI

( Art. 8, c. 1, lett. a), D.P.R. 633/72)



Il trasporto dei beni fuori dal territorio UE viene effettuato dal fornitore IT1, anche su incarico di IT2. La bolletta doganale è intestata all'impresa italiana IT2. Prova dell'esportazione: DDT; vidimazione da parte dell'Ufficio Doganale della fattura e della bolla di accompagnamento; messaggio elettronico «risultati di uscita».

1. L'esportatore (IT2) fattura al cliente Extra-UE senza IVA (non imponibile art. 8 c. 1 l. a )
2. Il fornitore italiano (IT1) fattura al cedente esportatore italiano (IT2) senza IVA (non imponibile art. 8 c. 1 l. a )

### 3. Esportatore abituale

Gli esportatori, che fatturano in regime di non imponibilità IVA ai sensi degli articoli 8 - 8bis - 9 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 oppure ai sensi del D.L. 30/8/93 n. 331, se pongono in essere cessioni all'esportazione, si ritrovano in uno stato "cronico" di credito IVA.

Vendita: fattura senza addebito IVA

Acquisto: fattura con addebito IVA

La società si trova perennemente a credito IVA.



Per ovviare a questa situazione di cronica esposizione creditoria IVA, al ricorrere di determinate condizioni, gli operatori possono usufruire di un particolare trattamento al fine di acquistare dai loro fornitori senza addebito dell'imposta.

Gli esportatori abituali sono ammessi infatti ad acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l'IVA nel limite delle operazioni di esportazione effettuate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti (nel caso di adozione del plafond mobile), il cui ammontare costituisce il cosiddetto "plafond" di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 18 febbraio 1997, n. 28.

In particolare, lo status di "esportatore abituale" si acquisisce quando l'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di esportazione è superiore al 10% dell'intero volume d'affari.

Gli esportatori abituali sono tenuti a rilasciare ai propri fornitori, un'apposita comunicazione, la cosiddetta "dichiarazione d'intento", anteriormente all'effettuazione dell'operazione.

#### 4. Documentazione necessaria:

- DDT: Il documento di trasporto o di consegna è previsto dal DPR 472/1996. Il documento in questione deve essere emesso in forma libera prima dell'inizio del trasporto o della consegna, a cura del cedente, secondo le normali esigenze aziendali e deve contenere i seguenti elementi:
  - data di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione)
  - generalità del cedente, del cessionario e dell'impresa incaricata del trasporto
  - descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti; per la quantità è sufficiente l'indicazione in cifre.
  
- DAU: Regolamento CEE 2454/1993 - Il Documento Amministrativo Unico un formulario con precise caratteristiche previste dalle norme comunitarie. Costituisce la forma in cui vengono rese le dichiarazioni doganali, per tutti i regimi e le destinazioni doganali utilizzati dagli operatori del commercio internazionale. Per la merce in uscita, attualmente la copia 1 del DAU viene acquisita dall'Ufficio doganale di esportazione, che rilascia all'operatore la copia cartacea del *DAE (Documento Accompagnamento Export)* che serve a scortare la merce fino all'Ufficio doganale di uscita dalla comunità europea. Quest'ultimo, attraverso un messaggio telematico all'Ufficio presso il quale è stata depositata la dichiarazione di esportazione, transito o esportazione abbinata a transito, appura l'operazione mediante il cosiddetto messaggio di uscita o visto uscire. Gli operatori che necessitano della prova di uscita ai fini Iva devono verificare lo stato dell'operazione, digitando il numero MRN (Movement Reference Number).
  
- Certificato di Origine (Camera di Commercio): Il certificato d'origine è uno speciale documento, rilasciato dalla C.C.I.A.A. su modello comunitario, che accompagna la merce in esportazione e che certifica ufficialmente l'origine dei prodotti.